

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 151/15/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA
NAZIONALE PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL
PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DI
SKY ITALIA S.R.L. NEI PERIODI NON ELETTORALI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 9 ottobre 2014 e depositate in data 10 dicembre 2014;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'esposto pervenuto in data 24 ottobre 2014 (prot. n. 54352) con il quale l'on. Fabio Rampelli, in qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale presso la Camera dei Deputati e l'on. Giorgia Meloni, in qualità di Presidente nazionale di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, hanno segnalato la presunta violazione "*da parte delle maggiori reti di emittenza radiotelevisiva pubbliche e private*" dei principi di pluralismo informativo e parità di trattamento in danno del soggetto politico da essi rappresentato nei telegiornali e nei programmi extra-tg nei primi otto mesi del 2014. In particolare gli esponenti denunciano che i dati relativi al pluralismo politico-istituzionale pubblicati sul sito dell'Autorità "*evidenziano una cronica sotto-rappresentazione del partito Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: i tempi fruiti oltre ad essere inferiori a quelli che dovrebbero vedersi riconosciuti in forza del risultato conseguito in occasione delle ultime consultazioni elettorali (sia nazionali, sia [...] europee)*" avrebbero impedito a tale forza politica "*di esprimere compiutamente il proprio programma politico*" determinando un serio danno in termini di orientamento di voto. I segnalanti chiedono, pertanto, all'Autorità di "*attivarsi immediatamente al fine di garantire la corretta applicazione della legge 28/2000, invitando le reti televisive al rispetto del pluralismo informativo e prevedendo il riconoscimento di spazi congrui per il soggetto politico Fratelli d'Italia*";

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 27 ottobre 2014 (prot. n. 54635) con la quale è stato assegnato alla società Sky Italia S.r.l. (nel prosieguo anche: Sky) il termine di venti giorni per la presentazione di memorie, giustificazioni o scritti difensivi, nonché della motivata richiesta di essere sentiti in merito alle doglianze contenute nell'esposto *de quo*;

VISTA la nota pervenuta in data 12 novembre 2014 (prot. n. 0057542) con la quale Sky ha formulato istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio;

VISTA la memoria pervenuta da Sky in data 18 novembre 2014 (prot. n. 58497) nella quale la stessa ha esposto le proprie controdeduzioni in ordine alle doglianze dell'esponente;

VISTA la nota trasmessa in data 21 novembre 2014 (prot. n. 59310) con la quale è stata accolta l'istanza di audizione formulata da Sky nella memoria difensiva e l'istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio;

EFFETTUATO l'accesso agli atti del fascicolo istruttorio da parte dei rappresentanti di Sky in data 26 novembre 2014;

CONSIDERATO che Sky, nella propria memoria difensiva e in sede di audizione, svoltasi in data 3 dicembre 2014, ha rappresentato quanto segue:

- gli esponenti lamentano una pretesa violazione dei principi in materia di *par condicio* da parte dei telegiornali e dei programmi extra-tg di Sky nei primi otto mesi dell'anno in corso, dolendosi in particolare degli esigui spazi di comunicazione politica riservati al proprio partito;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ciò appare di per sé sufficiente per concludere nel senso della manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'esposto *de quo*;
- l'esposto accomuna indebitamente periodi non elettorali (gennaio-febbraio 2014 e giugno-agosto 2014) ed elettorali (marzo-maggio 2014), laddove l'attività di monitoraggio dell'Autorità si svolge separatamente in relazione a tali periodi, secondo regole e tempistiche diverse;
- con riguardo al periodo gennaio-febbraio 2014, l'Autorità ha già svolto ed esaurito la propria attività di monitoraggio (tra l'altro adottando la delibera n. 66/14/CONS, riguardante in parte questo periodo), sicché ogni profilo relativo alle doglianze degli esponenti deve ritenersi assorbito dalle precedenti determinazioni dell'Autorità; lo stesso deve sostenersi per quanto concerne il periodo elettorale;
- ciò dovrebbe condurre di per sé all'archiviazione dell'intero esposto, non solo con riferimento ai citati periodi, ma anche al restante periodo (non elettorale) giugno-agosto 2014, che gli esponenti non hanno nemmeno dedotto come oggetto specifico delle proprie lagnanze, omettendo dunque di addurre alcun elemento probatorio a supporto (anche) di doglianze relative al periodo ora detto;
- in merito al residuo periodo giugno-agosto 2014, si aggiunge che gli esponenti, pur riportando dati, di fonte peraltro non specificata, relativi ai programmi di informazione di Skytg24, invocano espressamente le norme in materia di comunicazione politica;
- è evidente che gli esponenti intenderebbero asservire la programmazione informativa di Skytg24 all'esposizione del proprio programma politico, richiamando principi applicabili alla sola comunicazione politica e riprendendo addirittura, quasi testualmente, la nozione di "*messaggio politico autogestito*" di cui all'art. 3, comma 3, l. 28/2000;
- le disposizioni che regolano la comunicazione politica non si applicano ai programmi di informazione, restando pertanto esclusa la possibilità che "*in questi programmi, che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva, all'emittente possano essere imposti limiti, che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica*" (punto 2.2. del considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2002). Tali dirimenti osservazioni avrebbero dovuto indurre l'Autorità a non aprire il presente procedimento per manifesta inammissibilità, in fatto e in diritto, dell'esposto;
- inoltre il Tar Lazio, con due recenti pronunce (sentenze n. 1392 e n. 1394 del 24 febbraio 2014) ha considerato illegittimo "*applicare ad un programma di informazione le regole e i canoni, di tipo quantitativo, stabiliti dall'ordinamento per i programmi di comunicazione politica nel periodo elettorale*". Nelle citate sentenze il TAR ha, in particolare, censurato l'applicazione di "*un semplice calcolo statistico sulle presenze*", imponendo all'Autorità di "*precipuaemente valutare se la condotta del responsabile non violi qualitativamente le regole di imparzialità*";

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- infine, gli esponenti hanno omesso di considerare che nel periodo giugno-settembre 2014, per autonoma scelta della testata giornalistica, la forza politica da essi rappresentata è stata presente in numerose occasioni all'interno dei programmi informativi di Skytg24 in relazione ad argomenti di interesse per la cronaca. A mero titolo esemplificativo: l'on. Meloni è stata intervistata in data 15 luglio, in data 15 settembre, in data 19 settembre e in data 9 novembre; l'on. La Russa è stato intervistato il 2 giugno, il 10 luglio e il 3 settembre; il dott. Crosetto è stato intervistato il 6 giugno, il 12 giugno e il 24 luglio. Inoltre, sempre per autonoma scelta della testata giornalistica, l'on. Alemanno è stato intervistato il 20 ottobre;
- in conclusione, si ritiene che l'esposto *de quo* sia manifestamente inammissibile e comunque infondato per le ragioni in fatto e diritto e se ne chiede l'archiviazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge e che l'Autorità deve rendere effettiva l'osservanza dei principi stabiliti dal Testo unico nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* - prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella medesima delibera, nei periodi non interessati da campagne elettorali l'Autorità pubblica mensilmente i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali esaminati ed effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di un periodo più ampio, ossia di un trimestre, affinché ciascuna testata, secondo la propria autonoma linea editoriale e nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, assicuri il rispetto della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, dando peraltro conto dei principali fatti di cronaca politico-istituzionale intervenuti nel periodo considerato;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 ha evidenziato la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica e che tale orientamento è stato ribadito anche dal giudice amministrativo. In particolare Tar Lazio-Sezione Terza *Ter*, con le ordinanze 11 marzo 2010, n. 1179 e n. 1180, e le successive sentenze del 13 maggio 2010, n. 11187 e n. 11188, ha ritenuto non conforme all'art. 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda all'informazione le regole dettate per la comunicazione politica;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nelle sentenze 10 dicembre 2014, n. 6066 e n. 6067, nel condividere quanto affermato dal Tar Lazio nelle sentenze 4 febbraio 2014, n. 1392 e n. 1394, ha concluso che: (i) *“non vi è una fonte legislativa che disciplini i programmi di informazione trasmessi in periodi non elettorali, prevedendo obblighi di proporzionale ripartizione numerica delle presenze degli esponenti dei partiti politici”*; (ii) *la valorizzazione della libertà di informazione comporta una netta distinzione tra programmi di informazione e di comunicazione politica ed il ricorso, al fine di valutare il rispetto dei principi di parità di trattamento ed imparzialità tra i diversi soggetti politici, contemplati all'art. 7, comma 2, lett. c), del Testo unico, ad un'analisi basata esclusivamente su “criteri qualitativi [...] analizzando il tipo di programma, le modalità di confezionamento dell'informazione, la condotta dei giornalisti, l'apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite”*; (iii) *“la contemperazione tra la libertà di informazione ed i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento, si presenta come più agevolmente conseguibile avendo riguardo al complesso dell'offerta del servizio pubblico televisivo”* piuttosto che ai singoli programmi;

CONSIDERATO che le citate sentenze traggono origine da due esposti relativi a programmi di approfondimento informativo (segnatamente, “In mezz'ora” e “Che tempo che fa”), riferendosi pertanto solo ad una parte dell'area “informazione” che si compone anche dei notiziari. Al riguardo, si osserva che mentre il programma di

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

approfondimento è un programma a rilevante presentazione giornalistica caratterizzato da una collocazione periodica (giornaliera, settimanale o plurisettimanale) dall'approfondimento di notizie e temi specifici legati all'attualità politico-istituzionale con la presenza di uno o più soggetti politici e/o istituzionali in studio o in collegamento in diretta o con interviste/dichiarazioni anche registrate contenute nei servizi, il notiziario/telegiornale è un programma quotidiano di informazione, di norma con più edizioni giornaliere, caratterizzato dall'esposizione delle principali notizie relative all'attualità, anche con l'intervento (attraverso interviste in diretta o registrate o contenute nei servizi giornalistici) di soggetti politici e/o istituzionali;

CONSIDERATO che secondo le citate pronunce del Consiglio di Stato deve farsi riferimento "*al complesso dell'offerta del servizio pubblico televisivo*" piuttosto che ai singoli programmi al fine di valutare il rispetto del pluralismo nella rappresentazione delle diverse opinioni politiche;

RILEVATO che il rilievo svolto dal Collegio in ordine al criterio quantitativo, nel senso dell'inadeguatezza dell'esclusivo ricorso allo stesso per apprezzare l'effettivo grado di pluralismo nei programmi di approfondimento informativo non possa non investire anche i notiziari la cui funzione è quella di informare quasi in tempo reale i cittadini sui principali fatti di attualità e di cronaca. Nei notiziari, che sono strettamente connessi all'attualità della cronaca, la valutazione in ordine all'equilibrio delle presenze dovrebbe dunque fondarsi anche su parametri qualitativi;

RITENUTO, pertanto, di dover estendere anche ai notiziari le considerazioni rese in ordine alla valutazione qualitativa assumendo che una verifica fondata non esclusivamente sul dato quantitativo meglio consente di apprezzare il grado di pluralismo anche rispetto ai notiziari;

RITENUTO, al fine di offrire una lettura del dato quantitativo più aderente all'attualità della cronaca, di dover effettuare la verifica alla luce dell'agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari tenuto conto, da una parte, delle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dal soggetto politico esponente e, dall'altra, dell'autonomia editoriale e della libertà di informare delle emittenti, costituzionalmente garantita, che "include anche quella di stabilire a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento";

RITENUTO quindi, di valutare l'esposto del soggetto politico Fratelli d'Italia coerentemente a quanto argomentato dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze;

CONSIDERATO che le doglianze del soggetto esponente si riferiscono ai telegiornali e ai programmi trasmessi nei primi otto mesi del 2014, nei quali si sarebbe assistito ad una situazione di sotto rappresentazione di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in violazione del principio della parità di trattamento;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il soggetto esponente è presente con un proprio gruppo parlamentare alla Camera con una rappresentanza di 8 deputati;

CONSIDERATO che dall'esposto dei segnalanti non risulta alcuno specifico riferimento a violazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 7, comma 2, *lett. c)*, del Testo unico, basate su criteri di tipo qualitativo in base alle indicazioni da ultimo desumibili dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO, inoltre, che dall'esposto dei segnalanti non risulta alcuno specifico riferimento a posizioni ed iniziative politiche assunte dal soggetto politico esponente nel citato periodo alle quali i telegiornali e i programmi della testata Skytg24 non avrebbero dedicato adeguati spazi informativi;

CONSIDERATO che il periodo 1 gennaio-17 marzo 2014, cui pure si riferisce l'esposto, ha già costituito oggetto di esame da parte dell'Autorità secondo le modalità e i criteri definiti nei provvedimenti citati relativi al periodo non elettorale. Inoltre, il periodo coincidente con la campagna per le elezioni europee ed amministrative (18 marzo-31 maggio 2014), ha costituito oggetto di accertamento da parte dell'Autorità nel corso della campagna elettorale;

RITENUTO di procedere alla valutazione dei telegiornali in onda nei trimestri successivi, relativi ai periodi giugno-agosto 2014, settembre-novembre 2014 e dicembre 2014-febbraio 2015, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale da parte della testata Skytg24 oggetto di monitoraggio;

RITENUTO altresì di procedere alla valutazione dei tempi fruiti dal soggetto esponente nei programmi di approfondimento informativo diffusi dai canali Skytg24 e Cielo nei periodi sopra considerati al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo anche alla luce dei criteri declinati nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre giugno-agosto 2014 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **SkyTG24**
0,93% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,49% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali;
- **SkyTG24 su Cielo**
0,98% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,48% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che, considerando l'offerta complessiva dei tg Sky (SkyTG24 e SkyTG24 su Cielo) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, risulta che nel trimestre giugno-agosto 2014, Fratelli d'Italia ha fruito

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dello 0,93% del tempo di parola dei soggetti politici e dello 0,49% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre settembre-novembre 2014 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **SkyTG24**
1,05% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,59% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali;
- **SkyTG24 su Cielo**
0,55% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,30% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che, considerando l'offerta complessiva dei tg Sky (SkyTG24 e SkyTG24 su Cielo) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, risulta che nel trimestre settembre-novembre 2014, Fratelli d'Italia ha fruito dell'1,03% del tempo dei soggetti politici e dello 0,58% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre dicembre 2014-febbraio 2015 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **Skytg24**
1,58% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,89% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Skytg24 su Cielo**
0,19% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,11% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel trimestre dicembre 2014-febbraio 2015, considerando l'offerta complessiva dei tg Sky (SkyTG24 e SkyTG24 su Cielo) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito dell'1,52% del tempo dei soggetti politici e dello 0,86% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel periodo giugno-agosto 2014, considerando l'offerta complessiva dei programmi Sky (SkyTG24 e Cielo) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito di 1 ora 20 minuti 57 secondi pari al 2,50% del tempo dei soggetti politici e all'1,91% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel periodo settembre 2014-febbraio 2015, considerando l'offerta complessiva dei programmi Sky (SkyTG24 e Cielo) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito di 2 ore

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

27 minuti 47 secondi pari all'1,65% del tempo dei soggetti politici e all'1,32% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali. In particolare, sono stati registrati interventi di diversi esponenti del partito tra cui l'on. Giorgia Meloni (34 minuti 39 secondi), l'on. Ignazio La Russa (31 minuti 17 secondi), l'on. Fabio Rampelli (26 minuti 35 secondi);

RILEVATO, inoltre, che nel periodo preso in considerazione, i telegiornali Sky hanno dedicato tempi di notizia e di parola al soggetto esponente in relazione a diversi argomenti tra i quali si segnalano:

Giugno

- Intervento dell'on. La Russa sull'unità del centrodestra; scandalo Mose; elezioni amministrative; decreto anticorruzione; corteo per i Marò a Roma;

Luglio

- Renzi inaugura il semestre europeo a guida italiana: critiche dalle opposizioni; immigrazione, proteste di FdI contro l'Ue durante l'incontro Renzi-Barroso; Meloni contro Mare Nostrum; allarme maltempo al nord; petizione di FdI: primarie per il candidato premier del centrodestra; caso Mose e voto sull'arresto di Galan; a Palermo riflessioni nel centrodestra sulla riforma del Senato; la Dda di Napoli chiede l'arresto per il deputato Cesaro;

Agosto

- Allagamento al Mausoleo di Augusto a Roma; immigrazione; riforma della giustizia; nomina europea del ministro Mogherini;

Settembre

- Oliviero Toscani in causa con Fratelli d'Italia; dibattito sui Marò dopo il malore di Latorre; protesta delle Forze dell'ordine per il blocco dei salari; manifestazione Atreju 2014;

Ottobre

- Elezioni regionali; nomine Consulta e Csm; militanti di FdI invadono la stazione di Milano per protestare contro l'immigrazione clandestina; unioni civili; legge di stabilità;

Novembre

- Intervista al capogruppo Rampelli su occupazione, caso Marò, e nuovo Ministro Gentiloni; intervento dell'on. La Russa sulla legge elettorale; l'on Meloni a Tor Sapienza; bilancio delle elezioni regionali;

Dicembre

- Maltempo e situazione del Seveso a Milano; Mafia Capitale, Alemanno si sospende dagli incarichi in FdI; posizione di Berlusconi sul Patto del Nazareno;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Gennaio

- Polemica sui vigili assenteisti a Roma; caso Marò; dibattito sull'elezione del Presidente della Repubblica, Feltri il candidato di FdI e Lega; a Milano polemica sulle nuove moschee che il Comune intende costruire; terrorismo; corruzione e condannati in Italia;

Febbraio

- FdI si oppone alla Riforma costituzionale; la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati;

RITENUTO dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai telegiornali diffusi dalla testata Skytg24 nei trimestri giugno-agosto 2014, settembre-novembre 2014 e dicembre 2014-febbraio 2015, tenuto conto attualità della cronaca e della libertà editoriale delle emittenti, che è stata assicurata la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare, l'andamento dei tempi fruiti dal soggetto esponente nel periodo considerato, in relazione alle iniziative intraprese e alla rappresentanza parlamentare vantata, consente di apprezzare l'attenzione rivolta dalle citate testate al partito Fratelli d'Italia;

RITENUTO dall'esame dei dati riferiti al complesso dei programmi di approfondimento informativo diffusi dai canali Skytg24 e Cielo nel periodo considerato che la società ha adottato iniziative volte ad assicurare la presenza dei principali esponenti del partito segnalante in relazione alla trattazione di questioni di attualità;

RITENUTO, pertanto, che i dati relativi al complesso dell'offerta dei telegiornali e dei programmi, secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, realizzano *“una sostanziale pari rappresentazione tra tutte le forze politiche di simile peso elettorale, salve le naturali oscillazioni dovute alle esigenze informative e alle sensibilità editoriali di ogni redazione”*, con particolare riferimento alle posizioni ed iniziative politiche poste in essere dal soggetto segnalante;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l. e al soggetto politico Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in persona degli esponenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 marzo 2015

f.f. IL PRESIDENTE
Antonio Proto

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani